

CAPITOLO PRIMO

DANNO E PERICOLO NELLE TECNICHE DI INCRIMINAZIONE DEI REATI ECONOMICI

SOMMARIO: 1. I fattori endogeni ed esogeni limitanti la libertà dell'agire economico. – 2. La nascita della categoria dei reati economici: il carattere funzionale e il contenuto morale dei “*white-collar crimes*” di stampo nord-americano. – 3. L'oggetto dell'analisi: la categoria dei reati “effettualmente” economici. Il volto moderno del diritto penale dell'economia. – 4. Le tecniche di incriminazione dei reati economici fondate sugli stadi dell'offesa: dal modello di danno nel diritto penale “classico” sino alle diverse forme di anticipazione della tutela penale. – 5. Il modello di reato di pericolo nel diritto penale dell'economia: gli effetti della società post-industriale.

1. I fattori endogeni ed esogeni limitanti la libertà dell'agire economico

La nascita e l'espansione del diritto penale posto a presidio, in qualità di *ultima ratio*, delle offese più gravi agli interessi economici e alle funzioni espletate dalle autorità statali e amministrative trae origine da una nuova e più consapevole regolamentazione dell'attività economica e finanziaria.

Invero, il liberismo e il neoliberismo che hanno contraddistinto per decenni il sistema economico occidentale sono stati, con il tempo, indeboliti dalla regolamentazione statale e amministrativa dei comportamenti economici che ha portato, a cascata, all'espansione del diritto penale in questo campo¹.

¹ Tra i contributi più significativi alla teoria economica liberale, con particolare riferimento ai concetti del libero mercato, del ruolo limitato dello Stato nell'economia e dell'importanza della libertà individuale in ambito economico, si possono citare A. SMITH, *La ricchezza delle nazioni*, Utet, 2017 (opera del 1776); J.S. MILL, *Principi di economia politica*, Utet, 2006 (opera del 1817); F.A. von HAYEK, *La società libera*, Rubbettino, 2011 (opera del 1960); M. FRIEDMAN, *Capitalismo e libertà*,

I fattori endogeni ed esogeni che hanno ristretto la libertà dell'agire economico – e al contempo accresciuto la possibilità di incorrere in ipotesi di responsabilità penale – sono aumenti enormemente per una serie di ragioni tra loro interconnesse che si vogliono qui brevemente evidenziare: i) la sempre maggiore divaricazione tra etica ed economia; ii) la globalizzazione dell'economia e la transnazionalità delle imprese; iii) le recenti e drammatiche crisi economico-finanziarie; iv) la crescente digitalizzazione delle operazioni economiche.

Quanto alle prime due ragioni (rottura etica/economia; globalizzazione), la distanza venutasi a creare tra etica ed economia deriva dalla considerazione secondo la quale "l'economia del benessere" dipende unicamente dai suoi consumi e dal suo soddisfacimento individuale. Il modello di crescita dominante in Occidente poggia le sue fondamenta nella produzione smisurata di merci, nel loro rapido consumo e nella massimizzazione del relativo profitto. Modello a più riprese messo in discussione da altre forme di economia, come ad esempio quella basata su di una riduzione indotta della crescita economica: la c.d. decrescita felice (*décroissance sereine*)².

Tale sistema economico capitalistico, tuttavia, ha subito gravi contraccolpi che hanno posto in pericolo la ricchezza delle famiglie e dei piccoli risparmiatori, tali per cui è sembrato giunto il momento di risolvere il problema della morale nel mercato, abbandonando innanzitutto l'idea di un mercato totalmente deregolamentato come unica fonte di benessere sociale³. Le teorie delle *deregulation* e dell'autoregolazione hanno fatto pagare costi enormi, in termini economici e so-

IBL Libri, 2010 (opera del 1962); G.S. BECKER, *Il capitale umano*, Laterza, 2008 (opera del 1964); R.A. POSNER, *Economic Analysis of Law*, Little Brown and Company, 1973.

² Si veda, sul punto l'opera fondamentale dell'inventore di tale teoria, S. LATOUCHE, *Breve trattato sulla decrescita serena*, Bollati Boringhieri, 2008, p. 17, in cui l'A. delinea lo scopo della decrescita, e segnatamente quello di «*sottolineare con forza l'abbandono dell'obiettivo della crescita illimitata, obiettivo il cui motore è essenzialmente la ricerca del profitto da parte dei detentori del capitale, con conseguenze disastrose per l'ambiente e dunque per l'umanità*». Cfr., da ultimo, S. LATOUCHE, *Breve storia della decrescita. Origine, obiettivi, malintesi e futuro*, Bollati Boringhieri, 2021, sintesi di tutte le sue teorie contro la società dello sviluppo.

³ Sul rapporto tra etica ed economia si vedano le riflessioni di A. SEN, *Etica ed economia*, Laterza, 2002; A. GIULIANI, *Giustizia ed ordine economico*, Giuffrè, 1997 e G. ROSSI, *Il mercato dell'azzardo*, Adelphi, 2008. In relazione allo sviluppo della "codificazione etica" nelle società del mondo globalizzato, cfr. M. CAPUTO, *La mano visibile. Codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità agli enti*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2013, p. 101 ss.

ciali, all'intera economia globale, di talché si è affermata la necessità di dotarsi di regole⁴.

Il fenomeno regolatorio si è sviluppato anche a causa della globalizzazione dell'economia, ossia all'interdipendenza mondiale a livello di scambi culturali e finanziari ed al conseguente influsso della legislazione europea ed internazionale volta ad armonizzare le diverse normative penali applicate nei singoli Stati. Nella globalizzazione si compie una disgiunzione tra spazio economico, privo di confini, e territorio statale, per sua essenza limitato⁵: viene meno il vincolo che tradizionalmente legava Stato, popolazione e ricchezza.

Invero, nell'era post-industriale, l'industria ha smesso di essere "soggetto" per divenire "oggetto" del mercato: il capitalismo industriale aveva come motore l'industria manifatturiera che investiva nella produzione di merci; il "finanzcapitalismo", viceversa, ha come motore il sistema finanziario, il quale persegue l'accumulazione di capitale, saltando la fase intermedia di produzione di merci⁶. È così che la maggior parte di scambi che avviene giornalmente nel mondo non corrisponde più a contropartite di scambi di merci, bensì è messa in atto per ricavarne un profitto immediato in uno spazio extraterritoriale e virtuale⁷.

Anche se è vero che nel "diritto globale dell'economia" si può parlare oggi di una co-regolazione proveniente da soggetti privati (imprese multinazionali e regolatori privati) e soggetti pubblici (regolatori istituzionalizzati e formalizzati), è altrettanto complesso comprendere come tale regolazione globale incida sull'equilibrio tra logiche di mercato e valori pubblici e sociali⁸.

⁴ Sulla regolamentazione economica e sulle sue motivazioni, nonché sulle politiche regolamentari e l'analisi dei costi e dei benefici della regolamentazione si vedano, *ex plurimis*, J.E. STIGLITZ, *Bancarotta. L'economia globale in caduta libera*, Einaudi, 2014, p. 217 ss.; G.J. STIGLER, *Mercato, informazione, regolamentazione*, il Mulino, 1994 (opera del 1971); R.H. COASE, *Impresa, mercato e diritto*, il Mulino, 2006 (opera del 1988); J. TIROLE, *Economics for the Common Good*, Princeton University Press, 2017.

⁵ N. IRTI, *Norma e luoghi*, Laterza, 2001, in L. GATT-R. MONTINARO, *Storia di una ricerca*. Natalino Irti, Giappichelli, 2024, p. 43.

⁶ Così, L. GALLINO, *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*, Einaudi, 2011, p. 7.

⁷ P. MARTUCCI, *La criminalità economica. Una guida per capire*, Laterza, 2006, p. 94.

⁸ Cfr. M. D'ALBERTI, *Poteri pubblici, mercati e globalizzazione*, il Mulino, 2008, p. 116 ss. Sul tema del rapporto tra globalizzazione e diritto, si vedano, S. CASSESE, *Globalizzazione del diritto*, in *XXI Secolo. Norme e idee*, Istituto della Enciclopedia

I principali protagonisti della globalizzazione economica, inoltre, sono diventati le grandi imprese a carattere multinazionale, le quali esigono, nel nuovo contesto in cui l'organizzazione produttiva e distributiva è dislocata transnazionalmente, un sistema di regole omogeneo, certo e stabile⁹.

Siffatta transnazionalità, richiede, come detto, anche un'armonizzazione della disciplina penale dei singoli Stati in cui si disloca l'organizzazione produttiva e distributiva della grande impresa multinazionale¹⁰. Per tale ragione è diventato di somma importanza comprendere il fenomeno della globalizzazione economica, anche al fine di rivedere le fattispecie penali in relazione alle nuove condotte illecite poste in essere: condotte articolate e complesse che non concernono più il patrimonio individuale staticamente inteso, bensì l'acquisizione, la gestione e la circolazione della ricchezza, in una dimensione sia transnazionale che sovranazionale¹¹.

Quanto alla terza ragione, relativa alle crisi economiche e finanziarie, a partire dal più rovinoso crollo (*crack*) della borsa di New York del 24 ottobre 1929 (*Black Thursday*) sino alla crisi finanziaria globale dell'autunno del 2007, causata dai mutui *subprime* che portò al collasso dei prezzi delle borse di capitali in tutto il mondo e alla conseguente recessione economica a partire dal novembre 2008¹², si

Treccani, fondata da Giovanni Treccani, 2009, 7 ss.; G. IUDICA, *Mercato planetario e diritto*, in *XXI Secolo. Norme e idee*, Istituto della Enciclopedia Treccani fondata da Giovanni Treccani, 2009, p. 15 ss.; G. DI TARANTO, *La globalizzazione diacronica*, Giappichelli, 2013.

⁹ Sul fenomeno della globalizzazione si veda, da ultimo, D. RODRIK, *La globalizzazione intelligente*, Laterza, 2023. Cfr., anche, A. GIDDENS, *Le conseguenze della modernità*, il Mulino, 1994, p. 71 ss., il quale lo definisce come «l'intensificazione di relazioni sociali mondiali che collegano tra loro località distanti facendo sì che gli eventi locali vengano modellati dagli eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza e viceversa». Come esempio, egli porta il caso della crescente ricchezza di un quartiere di Singapore che può avere come causa, in base ad una complessa rete di legami economici globali, l'impoverimento di un sobborgo di Pittsburgh i cui prodotti non sono più competitivi sui mercati globali.

¹⁰ V. M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, Giappichelli, 2020, p. 8 ss.

¹¹ Così, E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Zanichelli, 2022, p. 19 ss.

¹² Sulle ragioni di tale crisi finanziaria, cfr. G. MARINUCCI, *Diritto penale dell'impresa: il futuro è già cominciato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1465 ss.; S. ROUBINI-N. MIHM, *La crisi non è finita*, Feltrinelli, 2013; M. ONADO, *I nodi al pettine. La crisi finanziaria e le regole non scritte*, Laterza, 2009.

è compresa l'importanza di una regolamentazione seria ed efficace, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale. Numerosi scandali finanziari sono esplosi in quel periodo, come ad esempio, il più grande Schema Ponzi della storia (pari a circa 65 miliardi di dollari) perpetrato da Bernie Madoff per una durata di circa 40 anni (e per il quale fu condannato, insieme ad altri reati, ad una pena di 150 anni di reclusione)¹³; o ancora il *LIBOR Scandal*, sulla manipolazione dei tassi a cui le banche offrono di prestare fondi ad altre banche nel mercato internazionale interbancario¹⁴. La crisi finanziaria globale ha portato al rigetto del credo che il mercato si autoregoli, giungendo anzi all'idea di una nuova regolamentazione nei vari mercati globali. In questa ottica le Autorità di regolamentazione stanno implementando i controlli, al fine di rispondere alle potenziali minacce e alle sfide del XXI secolo, evitando così gravi contagi nazionali e globali¹⁵.

Anche in Italia, come si vedrà (cfr. *infra*, Cap. VI, § 5.5.1. ss.), gravi scandali economici hanno attraversato il XXI secolo, tra cui può farsi menzione il crac Cirio sull'abuso di derivati che ha caratterizzato una serie di fatti di bancarotta; i casi Antonveneta e Bnl-Unipol, prime vicende giudiziarie riguardanti le manipolazioni delle azioni borsistiche da parte di banche e, da ultimo, il caso Alitalia, in relazione ai reati di bancarotta e di manipolazione informativa del mercato della società aerea di bandiera italiana¹⁶.

¹³ Si veda, sulla storia della frode perpetrata da Bernie Madoff, B.K. PAYNE, *White-collar Crime. A systems approach*, Sage, 2022, p. 211 ss.; E. SOLTES, *Why they do it. Inside the mind of the white-collar criminal*, PublicAffairs, 2016, p. 287 ss. Interessante l'analisi dell'approccio delle indagini nei grandi scandali societari avvenuti in tutto il mondo, cfr. P. GOTTSCHALK, *Corporate White-Collar Crime Scandals. Detection, Investigation, Reconstruction*, Edward Elgar, 2020, p. 119 ss.

¹⁴ Per un'analisi dettagliata del *LIBOR Scandal*, delle pratiche fraudolente e delle relative conseguenze cfr. L. VAUGHAN-G. FINCH, *The Fix: How Bankers Lied, Cheated and Colluded to Rig the World's Most Important Number*, Bloomberg, 2016; J.A. BATTEN-I. LONČARSKI-P.G. SZILAGYI, *Financial Market Manipulation, Whistleblowing, and the Common Good: Evidence from the LIBOR Scandal*, in *Abacus*, 58/2022, p. 1 ss.

¹⁵ G. WALKER, *Financial Markets and Exchanges*, in M. BLAIR-G. WALKER-S. WILLEY, *Financial Markets and Exchanges Law*, Oxford University Press, 2021, pp. 11-13.

¹⁶ Per un commento ai più grandi casi giudiziari del diritto penale dell'economia, cfr. L. FOFFANI-D. CASTRONUOVO (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia, I. Impresa e mercato (Cirio, Parmalat, Antonveneta, Bnl-Unipol)*, il Mulino,

Infine, in relazione all'ultima causa che si vuole qui evidenziare, la quale ha contribuito al fenomeno di regolamentazione dell'economia e all'espansione del diritto penale in tale settore, si è assistito ad una sempre maggiore digitalizzazione delle operazioni economiche, con conseguenti ricadute anche in ambito penalistico. Si tratta di un fenomeno penalistico "triforme", in cui la tecnologia, ed ora l'intelligenza artificiale, giocano un triplo ruolo: da spazio a strumento, fino a divenire autore del reato.

Nel primo ruolo, esse possono costituire lo *spazio* in cui commettere i reati in rete: si è passati da una condotta criminale posta in essere "offline" ad una commessa "online", che permette, anche attraverso forme di anonimato o di "fake identity" di commettere reati nello spazio digitale, anche mediante professioni legittime in posizioni privilegiate¹⁷.

Nel secondo ruolo, la tecnologia e l'AI possono essere adoperate come *strumento* per commettere illeciti penali, come nel caso dell'utilizzo di algoritmi *High Frequency Trading* (HFT) nella manipolazione del mercato, ossia programmi informatici basati su autonomi e complessi strumenti algoritmici capaci di compiere operazioni di acquisto o vendita di strumenti finanziari sui mercati¹⁸.

Infine, una delle questioni più dibattute è chi debba essere penalmente responsabile per i reati che coinvolgono i sistemi tecnologici e di intelligenza artificiale: se i programmatori, i produttori, gli utenti o, addirittura, lo stesso sistema di intelligenza artificiale¹⁹.

Questo può essere assunto a "bersaglio del sistema punitivo"²⁰,

2015; sulla storia del crimine economico in Italia, da un punto di vista criminologico, cfr. P. MARTUCCI, *La criminalità economica*, cit., p. 24 ss.

¹⁷ Sui *white-collar crimes* commessi nello spazio digitale, secondo una prospettiva "offender-based", cfr. P. GOTTSCHALK-C. HAMERTON, *White-Collar Crime Online*, Palgrave Macmillan, 2022, p. 1 ss.

¹⁸ Sulle operazioni di acquisto o vendita di strumenti finanziari mediante algoritmi ad alta frequenza, cfr. F. CONSULICH, *Il nastro di Möbius. Intelligenza artificiale e imputazione penale nelle nuove forme di abuso del mercato*, in *Banca Borsa Titoli di credito*, 2018, p. 195 ss.; M. PALMISANO, *L'abuso di mercato nell'era delle nuove tecnologie. Trading algoritmico e principio di personalità dell'illecito penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, p. 129 ss.; J. CHAN, *Automation of Trading Machine for Traders*, Palgrave Macmillan, 2019, p. 45 ss.

¹⁹ Con particolare riferimento alla responsabilità dei soggetti nell'attività di impresa, v. A. MANGIONE, *Intelligenza artificiale, attività d'impresa e diritto penale*, Giappichelli, 2024, p. 194 ss.

²⁰ Così, C. PIERGALLINI, *Intelligenza artificiale: da "mezzo" ad "autore" del reato?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, p. 1763.

quale autore degli illeciti penali e dunque direttamente sanzionabile²¹, come nel caso delle automobili *self-driving*²² ovvero dei robot²³.

2. La nascita della categoria dei reati economici: il carattere funzionale e il contenuto morale dei “white-collar crimes” di stampo nord-americano

La categoria dei reati economici ha acquisito una sua propria autonomia ed importanza a partire dallo studio e dalla categorizzazione di alcuni giuristi e criminologi statunitensi che hanno posto l'accento sul legame tra comportamenti penalmente rilevanti e settori economici.

L'approccio seguito oltreoceano nasce, seguendo una distinzione di autorevole dottrina²⁴, secondo un taglio di tipo “funzionale” che privilegia la criminalizzazione degli autori degli atti offensivi, aventi rilievo economico, piuttosto che gli interessi economici lesi. Tale prospettiva è sicuramente preferita dagli studiosi di criminologia perché in grado di stimolare «la ricerca dei fattori criminogeni immanenti alle strutture economiche»²⁵.

Oltre all'impostazione imperniata sull'autore-tipo del reato economico

²¹ Fautore di tale approccio è G. HALLEVY, *Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems*, Springer, 2015, *passim*; in senso critico, vd. A. CAPPELLINI, *Machina delinquere potest?, Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale*, in *DisCrimen*, 27 marzo 2019, p. 1 ss. Per una disamina sul dibattito dottrinale in tema di responsabilità penale nei sistemi di AI, cfr. A. GIANNINI, *Criminal Behavior and Accountability of Artificial Intelligence Systems*, Eleven, 2023, p. 45 ss.

²² Anche se in relazione a diversi aspetti della responsabilità ed imputazione penale, si vedano, in generale, sul tema, L. PICOTTI, *Profili di responsabilità penale per la circolazione di veicoli a guida autonoma*, in M. CATENACCI-V.N. D'ASCOLA-R. RAMPIONI (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, I, Roma-tre Press, 2021, p. 813 ss.; M. LANZI, *Self-driving cars e responsabilità penale. La gestione del “rischio stradale” nell'era dell'intelligenza artificiale*, Giappichelli, 2023, *passim*; R.M. VADALÀ, *La questione penale delle auto a guida autonoma in prospettiva comparata*, in www.lalegislazionepenale.eu, 13 novembre 2023, p. 1 ss.; L. D'AMICO, *Intelligenza artificiale e auto a guida autonoma. Tra prevenzione primaria, colpa penale e rischio consentito*, in *Riv. it. med. leg.*, 2022, p. 593 ss.; D.M. VINCENTE-R-S. PEREIRA-A.A. LEAL, *Legal Aspects of Autonomous Systems. A comparative Approach*, Springer, 2024.

²³ Sulla responsabilità penale dei robot, si veda Y. HU, *Robot Criminals*, in *University of Michigan Journal of Law Reform*, 2019, p. 487 ss.

²⁴ Così, C. PEDRAZZI, *Interessi economici e tutela penale*, in Id., *Diritto penale*, vol. III, *Scritti di diritto penale dell'economia. Problemi generali. Diritto penale societario*, Giuffrè, 2003, p. 187 ss.

²⁵ Cfr. C. PEDRAZZI, *Interessi economici e tutela penale*, cit., p. 187.

– il *white-collar crime offender* – la caratteristica che ha contraddistinto la discussione intorno a tale gruppo di reati è stata sin da subito la messa in dubbio del contenuto morale delle condotte poste in essere dallo *homo œconomicus*, tale da giustificare l'imposizione di una sanzione penale. Rispetto ai settori tradizionali del diritto penale, in cui è facilmente intuibile quando e in che misura ad una azione debba conseguire una pena, nell'ambito economico la necessità del ricorso alla sanzione penale non risponde sovente al comune sentire²⁶. Tanto è vero che provocatoriamente si è detto che nella maggior parte dei procedimenti penali nei confronti dei c.d. colletti bianchi non viene tanto indagato che cosa l'indagato/imputato abbia fatto (e se lo abbia fatto), ma se ciò che ha compiuto costituisca o meno un fatto penalmente rilevante²⁷. La libertà che ha da sempre caratterizzato l'attività economica ha anzi portato a suggerire che ogni scuola di pensiero economico abbia giustificato o giustifichi (se non addirittura incoraggi) la produzione di forme di danno sociale, di delitti come risultato dell'iniziativa economica²⁸, e che la società ridimensioni l'efficacia della deterrenza penale nella diminuzione degli illeciti economici o, quanto meno, percepisca l'evidente sproporzione tra le risorse che possono essere investite in questa direzione e i risultati effettivamente conseguiti o conseguibili²⁹.

In particolare, la forte ambiguità morale che caratterizzerebbe il corpo del diritto penale dei "colletti bianchi" è ritenuta presente per le seguenti ragioni³⁰. In primo luogo, la maggior parte delle condotte sono punibili non solo mediante sanzioni penali, ma anche con sanzioni civili/amministrative e la discrezionalità nella scelta delle une piuttosto che delle altre è interamente rimessa nelle mani di coloro che rappresentano la pubblica accusa (Pubblico ministero o Autorità amministrative). Come si vedrà, tale doppio binario è rinvenibile nell'ambito degli abusi di mercato disciplinato dal *Securities Exchange Act* del

²⁶ In argomento, cfr. M. BUTTON-B. HOCK-D. SHEPEHERD, *Economic Crime. From Conception to Response*, Routledge, 2022, p. 189 ss.

²⁷ B.L. GARRETT, *Too Big to Jail. How Prosecutors Compromise with Corporations*, The Belknap Press of Harvard University Press, 2014, pp. 87-88.

²⁸ Si veda, a tal proposito, V. RUGGIERO, *I crimini dell'economia. Una lettura criminologica del pensiero economico*, Feltrinelli, 2013, *passim*. L'Autore analizza le più importanti scuole di pensiero dell'economia classica seguendo una prospettiva criminologica, secondo la quale è rintracciabile una giustificazione di diversi crimini economici.

²⁹ E. SOLTES, *Why they do it*, cit., 2016, p. 322 ss.

³⁰ In tema si veda, S.P. GREEN, *I crimini dei colletti bianchi. Mentire e rubare tra diritto e morale*, Università Bocconi editore Paperback, 2014, p. 19 ss.

1934 negli Stati Uniti e dal FSA 2012 in Gran Bretagna³¹. In secondo luogo, molti di questi reati sono, come vedremo, “*regulatory offences*”, vale a dire illeciti con funzione preventiva che regolamentano le attività specialistiche considerate utili per la società, e non illeciti penali veri e propri. Infine, i “*white-collar crimes*” sembrano generalmente assoggettati a pene decisamente meno severe rispetto ai c.d. reati di strada³². Basti pensare che, secondo il report annuale del 2022 redatto dalla Commissione statunitense in materia di “*sentencing*”, la condanna media, nell’anno di riferimento, per reati fiscali è stata di 14 mesi e per la frode e il peculato di 21 mesi, a fronte della condanna media per reati in materia di droga e di rapina, pari rispettivamente a 60 e 96 mesi³³.

L’origine della indipendenza acquisita dalla branca del diritto penale dell’economia è dunque rinvenibile nello studio che ha interessato la scienza criminologica nord-americana in relazione ai reati commessi dai “colletti bianchi” (*white-collar crimes*).

Il termine “*white-collar crime*” è stato coniato negli Stati Uniti d’America negli anni ’30 ed ha avuto immediatamente un’enorme fortuna³⁴. Fu introdotto nel pubblico dibattito da Edwin H. Sutherland

³¹ Per gli Stati Uniti, cfr. M. SACHS, *Harmonizing Civil and Criminal Enforcement of Federal Regulatory Statutes: the Case of Securities Exchange Act of 1934*, in *University of Illinois Law Review*, 2001, p. 1025 ss.; per la Gran Bretagna, cfr. C. ANDREWS, *The Enforcement of Regulatory Offences*, Sweet & Maxwell, 1998; A. ASHWORTH, *United Kingdom*, in K.J. HELLER-M.D. DUBBER (edited by), *The Handbook of Comparative Criminal Law*, Stanford University Press, 2011, pp. 552-553; R. NOLL (edited by), *Regulatory Policy and the Social Sciences*, University of California Press, 1985.

³² In tal senso, si vedano, I. NAGEL-J. HAGAN, *The Sentencing of White-Collar Criminals in Federal Courts: A Sociological Exploration of Disparity*, in *Michigan Law Review*, 1982, p. 1427.

³³ Si veda in proposito, l’*annual report* sulle statistiche del *sentencing*, US Sentencing Commission, 2022 *Annual Report and Sourcebook of Federal Sentencing Statistics*, 2022, p. 64, Table 15.

³⁴ Per una panoramica generale del sistema statunitense dei *white-collar crimes* si vedano, B.K. PAYNE, *White-Collar Crime*, cit., 2022; J.K. STRADER-T. HAUGH, *Understanding White Collar crime*, Carolina Academic Press, 2023; J.K. STRADER-J.P. ANDERSON-M.E. DIAMANTIS-S.D. JORDAN, *White Collar Crime. Cases, materials, and problems*, Carolina Academic Press, 2021; J.H. ISRAEL-E.S. PODGOR-P.D. BORMAN-P.J. HENNING-M.H. MAER-G.M. GILCHRIST, *White Collar Crime. Law and Practice*, West Academic Publishing, 2022. Si vedano anche i contributi di vari autori raccolti da D. NELKEN, *White-collar crime*, Dartmouth, 1994. Sui più importanti casi di criminalità economica nella storia recente e non, cfr. H. BERGHOFF-U. SPIEKERMANN, *Shady business: On the history of white-collar crime*, in *Business History*, 2018, p. 289 ss. Per una panoramica ad ampio raggio di tematiche riguardanti gli *white-collar crimes* da diverse prospettive, si veda AA.VV., *The Handbook of White-Collar Crime*, edited by M. RORIE, Wiley Blackwell, 2020.

nel 1939, precisamente, nel suo discorso presidenziale all'assemblea congiunta della "American Sociology Society" e della "American Economics Association", in cui volle affrontare un'area negletta dai criminologici dei "*crimes in relation to business*".

Già prima di tale data, tuttavia, è possibile rinvenire una definizione assimilabile a quella di "*white-collar crime*", allorquando Edward A. Ross scrisse sul concetto di criminaloide (*criminaloid concept*), affermando che egli è il nemico più pericoloso della società, di gran lunga più temibile di un semplice criminale, perché indossa l'uniforme della virtù ed opera su scale enormi (*«society's most dangerous foe, more redoubtable by far than the plain criminal, because he sports the livery of virtue and operates on a titanic scale»*)³⁵.

Sutherland nel suo discorso fornisce, ad ogni modo, la prima delle sue tante definizioni di "*white-collar crime*": *«[...] forse si dovrebbe ripetere che le classi "colletti bianchi" (superiore) e "inferiore" designano semplicemente persone di alto e basso status socioeconomico. Il reddito e la quantità di denaro coinvolti nel reato non sono gli unici criteri. Molte persone di status socioeconomico "basso" sono criminali "colletti bianchi" nel senso che sono ben vestiti, ben istruiti ed hanno alti redditi, ma "colletti bianchi" come usato in questo scritto significa "rispettato", "socialmente accettato e approvato", "ammirato". Alcune persone in questa classe non possono essere ben vestite o ben istruite, né hanno redditi elevati, anche se le classi "superiori" di solito superano le classi "inferiori" in questi aspetti, nonché nello stato sociale»*³⁶.

Meno di un anno dopo il suo discorso presidenziale, Sutherland pubblica un articolo che, da un lato, ribadisce molte delle sue precedenti osservazioni sull'argomento; dall'altro, tenta di chiarire le definizioni che aveva dato in relazione alle condotte di cui si occupa³⁷.

³⁵ E.A. ROSS, *Sin and Society: An analysis of latter-day iniquity*, Houghton Mifflin, 1907.

³⁶ *«Perhaps it should be repeated that "white-collar" (upper) and "lower" classes merely designate persons of high and low socioeconomic status. Income and amount of money involved in the crime are not the sole criteria. Many persons of "low" socioeconomic status are "white-collar" criminals in the sense that they are well-dressed, well-educated. And have high incomes, but "white-collar" as used in this paper means "respected", "socially accepted and approved", "looked up to". Some people in this class may not be well-dressed or well-educated, nor have high incomes, although the "upper" usually exceed the "lower" classes in these respects as well as in the social status»*. Così, E.H. SUTHERLAND, *White-Collar Criminality*, in *American Sociological Review*, 1940, p. 4.

³⁷ E.H. SUTHERLAND, *Crime and Business*, in *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1941, pp. 112-118.